

**PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023 PER LA FORNITURA DELL'AMPLIAMENTO E AMMODERNAMENTO DELL' INFRASTRUTTURA FLEXPOD CISCO-NETAPP DELL'AMBIENTE DI PRODUZIONE CON RELATIVI SERVIZI DI SUPPORTO - CIG BAC3C7B5BB**

**CHIARIMENTI**

**QUESITO N.1:**

Premesso che: - nei documenti di gara (Disciplinare § 8, Capitolato Speciale § 17, Schema di Accordo Quadro art. 9) è indicato “La CNPADC, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dell’appalto, della natura delle attività richieste, precisa che le attività oggetto di affidamento dovranno essere eseguite a cura dell’Aggiudicatario in quanto facenti parte di un’unica tipologia di prestazione, la cui esecuzione a più operatori economici ne renderebbe complessa la gestione da un punto di vista tecnico organizzativo e logistico, con conseguenti problematiche di coordinamento da parte della committenza stessa ed ulteriori oneri economici e finanziari.” Considerato che: - ai sensi dell’art. 119 c. 2 D.Lgs 36/2023 “[...] Nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, previa adeguata motivazione nella decisione di contrarre, le stazioni appaltanti, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 104, comma 11, in ragione dell’esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali.” - L’art. 104 c. 11 sopra richiamato dispone “Nel caso di appalti di lavori, di appalti di servizi e operazioni di posa in opera o installazione nel quadro di un appalto di fornitura, le stazioni appaltanti possono prevedere nei documenti di gara che taluni compiti essenziali, ivi comprese le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, siano direttamente svolti dall’offerente o, nel caso di un’offerta presentata da un raggruppamento di operatori economici, da un partecipante al raggruppamento.” - Secondo il Perere del MIT n. 2158/2023 “Dalla formulazione della disposizione si evince pertanto che la stazione appaltante non può limitarsi a vietare il subappalto in termini generali, bensì deve specificare, nella documentazione di gara, le prestazioni/lavorazioni oggetto del contratto, la cui esecuzione debba avvenire a cura dell’affidatario” - ANAC nel Parere di precontenzioso n. 694/2021, i cui principi sono stati confermati nei Pareri 25/2025 e 64/2025, ha chiarito “[...] il divieto assoluto di subappalto si ponga in contrasto con l’obiettivo di facilitare l’accesso al mercato delle imprese, soprattutto di quelle di piccole e medie dimensioni, ostacolando l’esercizio della libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi e precludendo agli stessi committenti pubblici di ottenere un numero più alto e diversificato di offerte; Considerato che dello stesso avviso è anche la giurisprudenza nazionale, la quale ha ritenuto illegittima la previsione di assoluto divieto di subappalto, «essendo un tale divieto escluso dall’art. 105, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, nel testo sostituito dal D. Lgs. 56 del 2017 (Consiglio di Stato, V, n. 8088/2019)”. Si chiede di confermare: - che la previsione secondo cui le attività oggetto di affidamento dovranno essere eseguite interamente a cura dell’Aggiudicatario sia un refuso e che pertanto l’aggiudicatario possa affidare in subappalto quota parte delle attività oggetto dell’appalto, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall’art 119 D.Lgs 36/2023, stante che una diversa interpretazione sarebbe in contrasto con la normativa vigente - che in caso di avvalimento, sia dei requisiti di partecipazione sia in caso di avvalimento volto al miglioramento dell’offerta, le relative attività possano essere svolte dall’ausiliaria tramite contratto di subappalto

## **QUESITO N. 2:**

Premesso che il Disciplinare: - al § 2 dispone “Il Contratto Nazionale applicabile previsto è il CCNL - Commercio Terziario con previsione di impiego di manodopera inferiore al 50%” - al § 9 dispone “L’aggiudicatario è tenuto a garantire l’applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale di settore (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore), oppure un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.”; - negli altri documenti di gara (Capitolato Speciale, Schema di Accordo Quadro) è previsto “Il Fornitore dovrà obbligarsi ad applicare integralmente ai rapporti di lavoro intercorrenti con i propri dipendenti, per tutta la durata il Contratto Collettivo Nazionale per il settore di appartenenza dell’appalto e, qualora esistente, anche il Contratto Collettivo Territoriale, che siano stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.” Si chiede di confermare: - che il concorrente possa applicare un contratto collettivo diverso da CCNL Commercio Terziario e che in tal caso non debba rilasciare la dichiarazione di equivalenza del CCNL applicato con il CCNL Commercio Terziario - In caso di risposta negativa Considerato quanto disposto dall’art. 3 dell’Allegato I.01 del D. Lgs. 36/2023 che ha introdotto una presunzione di equivalenza prevedendo che “ai fini della dichiarazione di equivalenza di cui all’art. 11 c. 4 e della conseguente verifica si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosectore a condizione che ai lavoratori dell’operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell’impresa” Si chiede di confermare che non sia dovuta la compilazione della “Dichiarazione di equivalenza del diverso CCNL applicato dall’operatore economico e relativa documentazione probatoria” da parte dell’operatore economico che applichi ai propri dipendenti un CCNL ricompreso nel “sottosectore” Terziario Commercio indicato nel Disciplinare di gara

## **QUESITO N. 3:**

Premesso che il § 6.2 del Disciplinare prevede tra i requisiti di capacità tecnico-professionale “Inoltre, il personale tecnico incaricato dovrà essere in possesso della certificazione Cisco CCNP o superiore. La comprova di tale requisito è fornita mediante produzione delle relative certificazioni in corso di validità, in copia conforme” Considerata la facoltà di avvalimento dei requisiti di partecipazione ai sensi dell’art 104 D.Lgs 36/2023 e del § 7 del Disciplinare SI chiede di confermare che il concorrente possa dimostrare il requisito del possesso di personale tecnico in possesso della certificazione Cisco CCNP o superiore tramite contratto di avvalimento e che le relative attività debbano/possano essere eseguite dall’ausiliaria che mette a disposizione il personale tecnico certificato tramite contratto di avvalimento

## **QUESITO N. 4:**

Richiesta di chiarimento in merito al ricorso all’istituto del subappalto In merito a quanto previsto dall’Articolo 8 Subappalto del Disciplinare di Gara per la fornitura dell’ampliamento e ammodernamento dell’infrastruttura Flexpod Cisco-Netapp dell’ambiente di produzione con relativi servizi di supporto, si chiede di confermare che il divieto di cessione totale o parziale del contratto non si estende all’istituto del subappalto. In caso affermativo, si chiede di confermare che il subappalto è quindi autorizzato per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di bando di gara indicate nella Sezione 2.11 Requisiti Servizi professionali e certificazioni del Capitolato Speciale per la fornitura dell’ampliamento e ammodernamento dell’infrastruttura Flexpod Cisco-Netapp dell’ambiente di produzione con relativi servizi di supporto..

**RISPOSTA N. 1:**

Si conferma che trattasi di un refuso. Il concorrente indica, all'atto dell'offerta, le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione, il subappalto è vietato.

Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del Codice, non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Il subappalto deve essere autorizzato dalla Stazione Appaltante ed è subordinato alle condizioni previste dal precitato articolo 119 del D.lgs. n. 36/2023.

Per la compiuta disciplina dell'istituto si rinvia a quanto previsto dal citato articolo 119 del D.lgs. n. 36/2023.

Con riferimento all'avvalimento si precisa che non ricorre avvalimento premiale atteso che non è richiesta offerta tecnica.

**RISPOSTA N.2:**

Si precisa che l'operatore economico può indicare un contratto collettivo nazionale diverso da quello individuato dalla Stazione Appaltante purché garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto. Con riferimento alla dichiarazione di equivalenza il Concorrente potrà specificare se ricorre nella casistica per l'applicazione di quanto espressamente previsto all'art. 3 dell'Allegato I.01 del D.Lgs 36/2023 e laddove rientrante nel sottosettore Terziario – Commercio non è richiesta la compilazione della dichiarazione di equivalenza.

**RISPOSTA N.3:**

Si conferma

**RISPOSTA N. 4:**

Si rimanda alla risposta n.1.

Roma, 25/03/2026

IL RUP

Dott. Gaetano Mungari

